ORIGINALE

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46

Oggetto: **DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2027.**

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **11:30**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute nel Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali del comune".

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Dott. Malvicini Matteo**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 3**, **assenti n. 0** assessori come da seguente elenco:

			PRESENTI	*ASSENTI*
1	***Casorati Aldo***	*Sindaco*	x	
2	***Adenti Gabriella***	*Assessore*	x	
3	***Madonini Pierfranco***	*Assessore*	x	

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 46 seduta del 17.11.2026

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – parte seconda – ordinamento contabile e in particolare le procedure di formazione del Bilancio di previsione;

VISTO l'art. 208, commi 1, 4, 5 e 5-bis, del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. che si riportano di seguito:

"Comma 1 – i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previsti dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello stato, nonché da agenti delle ferrovie dello stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle Regioni, provincie e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Comma 4 – Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

- in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

- ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Comma 5 - Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Comma 5-bis La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale."

RICHIAMATO in particolare l'art. 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, che recitano come segue:

"12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 20.06.2002, n. 121 convertito dalla Legge 01.08.2002, n. 168 e s.m.i., sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 22.03.1974 n°381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12- ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informativa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art. 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del c.12-bis è ridotta del 90% annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della corte dei conti."

RICHIAMATO l'art. 393, commi 1 e 2, del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 (cd. regolamento attuativo del Codice della Strada) che recita come segue:1. Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice; 2. Per le somme introitate e le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'art. 208, commi 1 e 4 del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei Lavori Pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 30.12.2019 in merito alle modalità di comunicazione della documentazione di cui al punto precedente;

RITENUTO di dover approvare il riparto della gestione dei proventi per violazione al C.D.S. sulla base della documentazione contenuta ed espressa nella bozza di Bilancio di Previsione 2027-2029, esercizio finanziario 2027;

CONSIDERATO che, inoltre, il presente atto fa parte dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (T.U.E.L.);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U.E.L.), sono stati espressi il parere di regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area di riferimento e di regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Ordinamento Contabile e Finanziario, così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il prospetto seguente (che fa parte integrante della presente delibera) riguardante il riparto delle entrate e delle spese relative ai proventi in oggetto in riferimento al Bilancio di Previsione 2027-2029, esercizio finanziario 2027:

ENTRATE

CAPITOLO	**OGGETTO**	**STANZIAMENTO EURO**
30200.03.00042000	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA – ART 208 CDS	5.000,00
QUOTA SOGGETTA A VINCOLI		**5.000,00**

SPESE

CAPITOLO	**OGGETTO**	**STANZIAMENO EURO**
10051.03.0298	SPESE PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SEGNALETICA (art. 208, c. 4, lett. a)	700,00
03021.03.0001	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO –VARCHI (art. 208, c. 4, lett. b)	700,00
10051.03.0100	MANUTENZIONE STRADE (art. 208, c. 4, lett. c e c. 5)	3.600,00
TOTALE		**5.000,00**

2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2027-2029, esercizio finanziario 2027, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa e legate all'iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2027-2029, con separata ed unanime votazione legalmente resa;

DELIBERA

3. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

****

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Aldo Casorati

Il Segretario Comunale
Dott. Malvicini Matteo

(Atto sottoscritto digitalmente)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Casaletto Ceredano, 17.11.2026

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Malvicini
(Sottoscrizione digitale)
